CONFAPI
LECCO E SONDRIO

CREAZIONE DI UNA COMUNITA' ENERGETICA

CONDIZIONI E INCENTIVI

CONSORZIO
ADDA ENERGIA

Cosa è una Comunità Energetica Rinnovabile

Una **Comunità Energetica Rinnovabile (CER)** è un insieme di persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni, enti territoriali o autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali, che condividono l'energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associati alla comunità.

La CER deve essere costituita legalmente, pertanto è caratterizzata da un atto costitutivo e uno statuto.

In una CER l'energia elettrica rinnovabile può esser condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, localizzati all'interno di un medesimo perimetro geografico, grazie all'impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.

Tutti i partecipanti alla CER mantengono i loro diritti di clienti finali, compreso quello della scelta del fornitore di energia elettrica.

Cosa è una Comunità Energetica Rinnovabile

Possono far parte di una CER consumatori di energia elettrica e produttori o autoconsumatori di energia elettrica da **fonte rinnovabile** (fotovoltaici, idroelettrici, eolici, biogas, biomasse solide ecc.) ubicati nell'area geografica i cui punti di connessione alla rete elettrica nazionale (POD) sono sottesi alla **medesima cabina elettrica primaria**

Requisiti degli impianti di produzione:

- potenza dei singoli impianti non superiore a **1 MW**
- Per evitare artato frazionamento, nel caso in cui più impianti/unità produttive per i quali sia fatta richiesta di inserimento in una CER siano alimentati dalla stessa fonte, localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue e nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili a un unico produttore, saranno considerati, come un "unico impianto" di potenza pari alla somma di tutti gli impianti/unità di produzione
- devono essere generalmente di nuova costruzione oppure già realizzati, purché entrati in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021 e comunque successivamente alla regolare costituzione della CER.
- Per impianti entrati in esercizio prima del 24/01/24 deve essere prodotta idonea documentazione da cui si ricavi che l'impianto sia stato realizzato ai fini dell'inserimento in una CER.

Incentivi

Contributo ARERA per l'energia autoconsumata

Corrispettivo riconosciuto nell'ambito della regolazione economica relativa all'energia elettrica oggetto di autoconsumo diffuso ai sensi del TIAD (Testo Integrato Autoconsumo Diffuso, delibera ARERA 727/2022/R/eel).

E' un corrispettivo definito annualmente dall'ARERA, pari alla componente variabile (in €/MWh) del corrispettivo di trasmissione per utenze altri usi alimentate in bassa tensione. Per il 2024 è pari a 10,57 €/MWh.

Nel caso delle CER il corrispettivo è riconosciuto su tutta l'energia autoconsumata virtualmente dalla CER, pari in ciascuna ora al minimo tra l'energia elettrica immessa in rete ai fini della condivisione e l'energia elettrica prelevata ai fini della condivisione.

Tutta l'energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia è possibile richiedere al GSE l'accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato.

L'erogazione del contributo è riconosciuto dal **GSE**, mediante meccanismo di acconto - conguaglio.

Incentivi

Tariffa incentivante

Riconosciuta per l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile (regolamentata nel DECRETO CACER - Decreto MASE n. 414 del 7/12/2023) per un contingente di potenza pari a 5 GW e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

Hanno accesso alla tariffa incentivante le seguenti configurazioni:

- **CER**
- **Gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile**: insieme di almeno due autoconsumatori che si associano per condividere l'energia elettrica prodotta dall'impianto di produzione da fonte rinnovabile e che si trovano nello stesso edificio
- **Autoconsumatori individuali a distanza**: cliente finale che produce e consuma energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo utilizzando la rete di distribuzione. È costituito da almeno da due punti di connessione di cui uno che alimenti l'utenza di consumo intestata al cliente finale e un altro a cui è collegato un impianto di produzione

La tariffa incentivante è riconosciuta per **20 anni** dall'entrata in esercizio di ogni impianto FER su tutta l'energia autoconsumata virtualmente dalla CER, pari in ciascuna ora al minimo tra l'energia elettrica immessa in rete ai fini della condivisione e l'energia elettrica prelevata ai fini della condivisione.

Incentivi

Tariffa incentivante

La tariffa incentivante riconosciuta su base oraria sull'energia condivisa sotto forma di tariffa premio in €/MWh è pari a:

- **impianti di potenza > 600 kW:**
  - TIP_h = 60 + max (0 ; 180 – Prezzo Zonale Orario)
  - La tariffa incentivante TIP_h non può eccedere il valore di 100 €/MWh, pertanto varia da un minimo di 60 a un massimo di 100 €/MWh
- **impianti di potenza > 200 kW e < 600 kW:**
  - TIP_h = 70 + max (0 ; 180 – Prezzo Zonale Orario)
  - La tariffa incentivante TIP_h non può eccedere il valore di 110 €/MWh, pertanto varia da un minimo di 70 a un massimo di 110 €/MWh
- **impianti di potenza <= 200 kW:**
  - TIP_h = 80 + max (0 ; 180 – Prezzo Zonale Orario)
  - La tariffa incentivante TIP_h non può eccedere il valore di 120 €/MWh, pertanto varia da un minimo di 80 a un massimo di 120 €/MWh

Nel caso di **impianti fotovoltaici** si applica un ulteriore correzione in aumento alla tariffa premio a seconda delle zone geografiche pari a:

- **4 €/MWh** (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo)
- **10 €/MWh** (Emilia, Friuli, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino, Valle d'Aosta, Veneto)

Incentivi

Tariffa incentivante

LE IMPRESE NON POSSONO BENEFICIARE DELLA TARIFFA INCENTIVANTE OLTRE IL 55%

L'eventuale **importo eccedentario** deve essere destinato ai consumatori della CER diversi dalle imprese e/o essere utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sul territorio ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

L'erogazione della tariffa incentivante è riconosciuta dal **GSE**, mediante meccanismo di acconto – conguaglio.

La formula di calcolo dell'acconto porta ad un pagamento di circa il 50% inferiore di quanto ragionevolmente dovuto.

Il pagamento del conguaglio avviene entro il 15 maggio dell'anno successivo.

Incentivi

Contributo in conto capitale PNRR

Per le sole CER o configurazioni di autoconsumo collettivo i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, a valere sulle risorse del PNRR (regolamentato nel DECRETO CACER - Decreto MASE n. 414 del 7/12/2023).
Il contributo è disponibile fino al 30 giugno 2026 per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW, nel limite di 2,2 MLD di Euro.

Il contributo è pari al **40% delle spese sostenute per la realizzazione di impianti FER**, nei limiti delle spese ammissibili e dei seguenti costi di investimento massimi in funzione della taglia di potenza:

- 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW
- 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW
- 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW
- 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW

Il Decreto CACER specifica quali sono le spese ammissibili per il calcolo del contributo.

Incentivi

Cumulabilità tra Tariffa incentivante e Contributo in conto capitale PNRR

la tariffa incentivante è cumulabile con il contributo PNRR o altri contributi in conto capitale. Tuttavia, nel caso in cui un impianto risulta beneficiario di un finanziamento in conto capitale, la tariffa incentivante viene ridotta secondo la seguente formula:

$$TIP_{h\,conto\ capitale} = TIP_h * (1 - F) \quad \text{con} \quad 0 < F < 50$$

Il parametro F è legato all'eventuale erogazione di un **contributo in conto capitale**: nella generalità dei casi varia linearmente tra 0, nel caso in cui non sia previsto alcun contributo in conto capitale e un valore pari a 0,5, nel caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell'investimento.

Nel caso limite del 40% di contributo in conto capitale, la tariffa incentivante viene ridotta del 50%.

Tale fattore di riduzione non trova applicazione in relazione all'energia elettrica oggetto di incentivazione afferente a punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e protezione ambientale.

Incentivi

Cumulabilità tra Tariffa incentivante e Contributo in conto capitale PNRR

Nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale, **LE IMPRESE NON POSSONO BENEFICIARE DELLA TARIFFA INCENTIVANTE OLTRE IL 45%**

L'eventuale **importo eccedentario** deve essere destinato ai consumatori della CER diversi dalle imprese e/o essere utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sul territorio ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Prossimi passaggi

Entro il prossimo **8 aprile** è prevista l'apertura da parte del GSE di:

- un portale, ad accesso facoltativo, per la preverifica dei requisiti dei soggetti che intendono aggregarsi in una nuova CER
- un portale per l'inserimento dei documenti previsti per la costituzione della CER
- un portale per la gestione operativa e per la trasparenza degli aspetti contabili legati alle comunità.